

**IN BREVE n. 024-2019**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PENSIONI E PEREQUAZIONE AUTOMATICA**

Contributi per la pensione versati tutta la vita contributiva a valore corrente, ma la pensione, retribuzione differita nel post lavorativo, mantiene nel tempo il suo originario potere di acquisto?

Purtroppo NO. La pensione è un debito di valuta, ma non di valore.

La perequazione automatica dovrebbe essere il meccanismo per proteggere il potere d'acquisto del trattamento pensionistico e assicurare ai pensionati un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, ma è sufficiente a colmare l'inflazione?

Il reddito della pensione è stabilito in base a una precisa formula di calcolo. Ma come garantire ai percettori di rendita importi adeguati alle eventuali variazioni di inflazione e costo della vita?

Per proteggere il potere d'acquisto del trattamento pensionistico e assicurare ai pensionati un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, è stato introdotto il meccanismo della cosiddetta "perequazione automatica", aumento periodico collegato all'inflazione con riferimento a parametri periodicamente individuati dall'Istat.

Il meccanismo però non è tale da effettivamente mantenere il reale valore monetario nel tempo. Inoltre negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno cancellato o rivisto gli adeguamenti...in 15 anni le pensioni medio-alte e alte hanno lasciato nelle casse previdenziali cospicui importi pari alla tredicesima ....

Il taglio della perequazione non è un mancato importo nell'anno di riferimento, bensì un danno permanente che si trascina negli anni e anche sulla reversibilità.

I pensionati dunque oltre a pagare regolarmente le tasse (versano allo Stato annualmente oltre il 30% del gettito Irpef), si trovano una ulteriore gabella, una addizionale....l'addizionale del pensionato!

Quest'anno la mano è stata pesante e gabellerà per 3 anni.

Per il triennio 2019-2021, la Legge di Bilancio prevede dunque una revisione del meccanismo così strutturata:

- 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo Inps (\*);
- 97% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo;
- 77% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo;
- 52% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo;
- 47% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo;
- 45% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo;
- 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

-----  
\*Per il 2019, la misura del trattamento minimo è pari a 513,01 euro mensili; per il 2018 era pari a 507,41 euro.

Attenzione! Come già accaduto in passato, per il triennio 2019-2021 la rivalutazione sarà applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni.

## **BONUS BEBE' 2019**

L'Inps colla circolare n.85 del 7 giugno 2019 fornisce le istruzioni attuative della misura rimodulata dal 1° gennaio 2019 dal Dl 119/2018.

Per i bimbi nati o adottati fino al 15 marzo 2019 la domanda va prodotta entro il 13 Giugno, le domande possono essere presentate anche tardivamente, ossia oltre il 13 giugno, ma in tal caso l'assegno decorrerà dalla data di presentazione della domanda.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 85 del 7.06.2019 (documento 117)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI DSA**

### **Domanda**

La detrazione prevista per le persone con diagnosi Dsa (disturbi specifici dell'apprendimento) spetta anche ai maggiorenni?

### **Risponde G. Napolitano**

La detrazione per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e assicurano ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, spetta per le spese sostenute, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, sia a favore dei minori sia a favore dei maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA - [articolo 15](#), comma 1, lettera e-ter, Tuir).

## **ECM - TUTTI I CREDITI ENTRO L'ANNO**

Corsa ai crediti, entro l'anno vanno sanati i ritardi... (possibilità per tutti i professionisti sanitari che nel **triennio 2014-2016** non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, di **completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019**).

I crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2019, quale **recupero del debito formativo** e trasferiti per competenza al triennio 2014/16, non saranno chiaramente considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo per il triennio 2017/2019).

Grosse difficoltà in alcune specialità mediche, ma anche da parte degli ospedalieri: in non tutti gli enti sono stati attuati corsi di aggiornamento e inoltre riconosciute le ore di studio e di aggiornamento contrattualmente previste. E allora?.....

L'argomento scotta e a tal proposito riportiamo quanto riportato nella "Guida operativa" (anno 2015) dell'Aran nel capitolo "Permessi per concorsi, esami e aggiornamento - Specificità per la Dirigenza":

Per le due aree dirigenziali III e IV, l'art. 14, comma 4, del CCNL del 3.11.2005 rubricato "Orario di lavoro dei dirigenti" prevede che "...quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata Aran Permessi retribuiti e non retribuiti nel comparto Sanità Pag. 4 ecc....Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art.23, comma 1, primo alinea del CCNL del 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate." Tale

aggiuntivo diritto a quattro ore di aggiornamento settimanale spetta al personale dirigente ad impegno ridotto in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa in ragione del fatto che il relativo computo e fruizione è ad ore e quindi strettamente legato alla durata della giornata lavorativa.

Riportiamo anche alcuni Orientamenti Applicativi dell'Aran:

## **AIV132\_Orientamenti Applicativi**

**Le ore di aggiornamento professionale previste dalle rispettive norme dei CCNL delle aree dirigenziali spettano anche ai dirigenti assunti a tempo determinato?**

L'istituto della formazione e dell'aggiornamento professionale è regolato dagli **artt. 17 e 18 del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e l'art. 17 del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo**, nonché dai CCNL dell'8 giugno del 2000 e da quelli del 3 novembre 2005.

Tale clausole, in linea generale, prevedono la destinazione di quattro ore (per i medici) e due ore (per tutte le altre professionalità) ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche la ricerca finalizzata, ecc., fermo restando quanto previsto dall'**art. 14 del CCNL del 3 novembre 2005** circa la possibilità di ridurre a 3,5 ore la previsione di cui sopra. Poiché gli **artt. 16 di ambedue i CCNL 5 dicembre 1996** stabiliscono che ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica lo stesso trattamento normativo del personale a tempo indeterminato con alcune eccezioni indicate nella norma stessa, tra le quali non è ricompreso l'istituto oggetto del quesito, si deve ritenere che esso possa trovare applicazione anche in favore dei dirigenti con contratto a termine. Peraltro, atteso l'esplicito richiamo alla compatibilità con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza, si suggerisce che l'azienda stabilisca per i dirigenti a tempo determinato regole per la fruizione delle ore di aggiornamento conformemente allo spirito della norma (ad esempio: solo con cadenza settimanale o mensile).

## **AIV131\_Orientamenti Applicativi**

**Come possono essere articolate le ore di aggiornamento professionale previste dalle rispettive norme dei CCNL delle aree dirigenziali?**

Gli **artt. 17 e 18 del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e l'art. 17 del CCNL 5 dicembre 1996 dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo** prevedono la destinazione di quattro ore (per i medici) e due ore (per tutte le altre professionalità) ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche la ricerca finalizzata, ecc. Tale istituto è altresì regolato dal **CCNL** dell'8 giugno 2000 e dal quello **del 3 novembre 2005**. **In particolare quest'ultimo all'art. 14** (orario di lavoro) stabilisce che l'Azienda, con le procedure di budget di cui al comma 1 del medesimo articolo, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

## AIV318\_Orientamenti Applicativi

### **E' possibile fruire della riserva di 4 ore settimanali per l'effettuazione di corsi di aggiornamento professionale on line anche in forma cumulata?**

La riserva di quattro ore di aggiornamento ivi prevista al comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 3.11.2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria, può essere "...anche per particolari necessità di servizio,.....cumulata in ragione di anno" e può essere "utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL del 5 dicembre 1996 al medesimo titolo."

Lo stesso comma 4 prevede altresì con molta chiarezza che "Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.". Ne consegue, che per poter partecipare al corso, anche on line, e quindi non svolgere l'attività assistenziale si dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione all'amministrazione con la presentazione di adeguata certificazione che attesti la inerenza del corso all'area e alla disciplina di appartenenza, lo svolgimento non differibile e quindi necessariamente coincidente con l'orario di lavoro nonché la durata.

A conferma di quanto sopra, si veda anche l'art. 33, comma 1, del CCNL del 5.12. 1996 il quale prevede che "La formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti comemetodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario." e il comma 6 del medesimo articolo il quale dispone che "L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall'art. 17,18 ed ai permessi di cui all'art. 23 del CCNL 5.12.1996 senza oneri per l'azienda o ente."

### **ALLEGATO A PARTE - CNFC Delibera in materia di crediti formativi triennio 2017-19 (documento 118)**

### **DISPOSIZIONI ECM PER IL TIENNIO 2017-2018-2019 da Guida ECM - Ordine Medici e Odontoiatri di Alessandria**

La Commissione Naz.le ECM, ha fissato i nuovi criteri per il debito formativo per il presente triennio:

- **Anche per il triennio 2017-2019 saranno 150 i crediti da maturare, tenuto conto però di eventuali esoneri, esenzioni, od altre riduzioni;**
- **I professionisti che nel precedente triennio (2014-2015-2016) avevano acquisito i crediti ECM previsti dall'obbligo formativo otterranno le seguenti diminuzioni:**
  - **30 crediti per coloro che hanno acquisito tra 121 e 150 crediti;**
  - **15 crediti se il monte crediti è compreso tra 80 e 120.**
- **È prevista inoltre una riduzione di 15 crediti per coloro che, avendolo predisposto nel triennio precedente, hanno soddisfatto quanto previsto dal proprio Dossier Formativo individuale.**

**ATTENZIONE! I crediti conseguiti nell'anno 2017 eventualmente utilizzati per colmare il fabbisogno 2014/2016 non possono più essere utilizzati per il TRIENNIO 2017-18-19.**

## CREDITI NECESSARI PER IL TRIENNIO ANNI 2017-2018-2019

Crediti acquisiti nel triennio 2014-2016	Riduzione triennale dell'obbligo formativo 2017-2018-2019	Obbligo formativo triennio 2017-2018-2019
Da 80 a 120	- 15	135
Da 121 a 150	- 30	120
<b>+ Ulteriore riduzione 15 crediti triennali per coloro che, avendo predisposto il proprio Dossier Formativo Individuale nel triennio precedente, si sono attenuti a tale D.F. almeno per il 70%</b>		

### LE NUOVE REGOLE

#### Numero massimo crediti :

- Tutti gli iscritti agli Albi (**DIPENDENTI O LIBERI PROFESSIONISTI**) hanno l'obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio 2017-2018-2019 diminuiti di eventuali riduzioni, esoneri ed esenzioni personali, **ma hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile, in quanto sono stati ABOLITI I LIMITI MINIMI E MASSIMI ANNUALI PER L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI (Determina 07.07.2016 C.N.F.C.)**  
Pertanto, nel rispetto dell'obbligo formativo individuale triennale (diminuito di riduzioni derivanti da esoneri ed esenzioni), è possibile acquisire i crediti senza l'obbligo di rispettare i limiti minimi e massimi annuali.  
**(Determina CNFC 23.07.2014 - 10.10.2014 e Determina 07.07.2016)**
- Almeno il 40% dell'obbligo formativo individuale deve essere acquisito come partecipante a eventi ECM
- Formazione reclutata: massimo 1/3 dell'obbligo formativo individuale
- A decorrere dal triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi ECM dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L'evento formativo non può durare più di 12 mesi ad esclusione delle "Attività di ricerca" che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.  
(Art. 5 Determina 4.11.2016 CNFC)
- **TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI (LIBERI PROFESSIONISTI E DIPENDENTI) HANNO LA POSSIBILITA' DI AUTOCERTIFICARE L'AUTOFORMAZIONE:** (massimo il 10% dell'obbligo formativo individuale)

### ECM e MEDICI IN PENSIONE

La FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) aveva chiesto alla Federazione Naz.le degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all'Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM.

La FNOMCeO aveva risposto che i pensionati, che non svolgono la professione, seppur iscritti all'Albo professionale, non sono tenuti ai corsi ECM. Infatti la semplice condizione di iscrizione all'Albo professionale non implica l'obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario è l'esercizio della professione che obbliga all'aggiornamento, considerato che per l'esercizio professionale è per legge obbligatorio essere iscritto all'Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – MAGGIO 2019**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,7 Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **1,065744**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001
	Maggio	102,7	0,6	0,440744	0,625	1,065744	1,0106574	4,51212022

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: MAGGIO 2019 - aggiornato: 14 giugno 2019 – prossima diffusione 16 luglio 2019

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,7</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,7</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,6</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**

(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 14 giugno 2019 riferito mese di maggio**

<b>Anno</b>	<b>gen</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mag</b>	<b>giu</b>	<b>lug</b>	<b>ago</b>	<b>set</b>	<b>ott</b>	<b>nov</b>	<b>dic</b>
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	<b>102,2</b>	<b>102,3</b>	<b>102,5</b>	<b>102,6</b>	<b>102,7</b>							
<b>%</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,7</b>							

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **LA MADRE CHE VIVE CON I FIGLI E' A CARICO DI UNO SOLO DEI**

**DUE** da Sole 24 ore - risposta 1248 a cura di Alfredo Calvano

**D** - In un appartamento convivono due figli con la madre, separata, che non percepisce alcuna somma per il mantenimento dall'ex coniuge e ha un reddito inferiore a 2840,51 euro. Il figlio con reddito maggiore può considerare la madre convivente, fiscalmente a carico al 100% nel modello 730? O dovrà obbligatoriamente ripartire la detrazione pro quota con l'altro fratello?

**R** - Il genitore può essere considerato fiscalmente a carico del proprio figlio, poiché ricorrono i concomitanti presupposti richiesti dalla norma (articolo 12 del Tuir, Dpr 917/1986), ossia quello di

disporre di un reddito non superiore a 2.840,51 euro e di convivere con il familiare contribuente. La circostanza che la convivenza si verifichi in un'abitazione in cui risiede anche un altro figlio non limita o condiziona in alcun modo l'indiscriminata possibilità del genitore di essere considerato a carico di uno dei due; neppure la differente entità del loro reddito assume alcuna rilevanza.

## **GLI ARRETRATI DELLA REVERSIBILITÀ NON VANNO RIPORTATI**

**NEL 730** da Sole 24 ore - risposta 1271 a cura di Marco Piazza

**D** - Ho quasi 20 anni e ricevo dall'Inps una pensione di reversibilità per la morte di mio papà avvenuta nel 2002 (500 euro al mese). Ad agosto 2017 la pensione è stata sospesa. A maggio 2018 è stata ripristinata e l'Inps ha corrisposto anche gli arretrati del 2017, però, pur essendo io in una «no tax area», sugli arretrati del 2017 (3.000 euro) ha applicato una ritenuta del 23% (690 euro). Questi soldi non mi sono mai stati restituiti. Posso sperare di riaverli?

Magari compilando il modello Redditi Pf 2019? Nel 2018 ho avuto spese detraibili per 2500 euro e quindi, optando per la tassazione ordinaria e applicando le detrazioni spettanti, potrei sperare di andare a credito di questi soldi? Nella certificazione 2019 questa trattenuta viene indicata nella sezione (compensi relativi agli anni precedenti, punti 513 e 518) dove è scritto di non indicarla in dichiarazione. Cosa devo fare? E quali sono, eventualmente, i quadri da compilare nel Redditi Pf 2019? È possibile che l'Inps proceda ad un ricalcolo negli anni a venire?

**R** - Gli importi percepiti a titolo di arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, assoggettati a tassazione separata ex comma 1, articolo 17 del Tuir, non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi (come del resto evidenziato nella stessa certificazione unica). Va peraltro evidenziato come il comma 3 dello stesso articolo 17 del Tuir preveda come per i redditi indicati alle lettere a, b, c e c-bis del comma 1 (e quindi anche per gli arretrati a tassazione separata) gli uffici finanziari provvedano a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21, ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

## **TFS E TFR NON SI INDICANO NELLE DICHIARAZIONI DEI**

**REDDITI** da Sole 24 ore - risposta 1272 a cura di Marco Piazza

**D** - Mia moglie, a mio carico, nel 2016 è stata licenziata dall'ente locale presso cui lavorava. Ha fatto la richiesta per ricevere il trattamento di fine servizio (Tfs) per i dipendenti pubblici e la somma le è stata liquidata dall'Inps a fine 2018. L'Inps ha rilasciato regolare Certificazione Unica, compilata solamente nei campi 801, 803 e 804 nella parte «trattamento fine rapporto». Tali importi vanno inseriti nella precompilata (modello 730 nel mio caso) e, se sì, in quali campi?

**R** - Gli importi percepiti a titolo di trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.

La ritenuta d'acconto su tali somme viene infatti determinata al momento dell'erogazione dal datore di lavoro il quale, attraverso il modello 770, comunicherà all'agenzia delle Entrate le modalità di tassazione adottate e le imposte trattenute.



## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



### **Pinacoteca di Brera**

Data di emissione 10 giugno 2019



### **24° Congresso Mondiale di Dermatologia**

Data di emissione 10 giugno 2019

### **Cosimo I° de' Medici nel V° centenario della nascita**

Data di emissione 12 giugno 2019



## **INPS - PENSIONE ANTICIPATA e PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

Colla circolare n. 88 del 12 giugno 2019 l'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci), disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni.

Inoltre, fornisce chiarimenti sui rapporti tra l'indennità di disoccupazione NASpI e l'assegno ordinario di invalidità).

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 88 del 12.06.2019 (documento 119)**

### **OCCHIO ALLE TRUFFE TELEFONICHE** a cura di Gabriella Lax - StudioCataldi.it

*Sono tante e svariate le truffe perpetrate tramite i cellulari, nelle quali rischiano di incappare anche i più furbi e svegli*

Il telefono suona e non conoscete il numero? Attenzione, vi mettiamo in guardia perché dietro

potrebbe nascondersi una fregatura. Sono tante e svariate le truffe perpetrate tramite i cellulari, nelle quali rischiano di incappare anche i più furbi e svegli.

### **Truffe telefoniche: le più diffuse**

Sono tanti e svariati i casi di truffa perpetrata ai danni di utenti ignari che si limitano a richiamare un numero da cui hanno ricevuto una chiamata o che rispondono sì nel caso in cui venga chiesto se si è titolare di un'utenza. AdnKronos ha cercato di schematizzare le truffe più ricorrenti:

#### **I numeri da non richiamare**

Arriva una chiamata da un numero sconosciuto e nel momento stesso in cui rispondiamo, il truffatore fa cadere la linea senza dire una sola parola. L'utente ingenuamente richiama e si vede prosciugato il credito telefonico e l'addebito sul suo numero di costi molto esosi per la chiamata. Un consiglio: non richiamate se non avete verificato prima sul web il numero, se è una truffa l'avranno già denunciata in tanti.

#### **La truffa del sì**

Questa è un truffa semplice e pericolosa: quando chiamano dai call center chiedono preliminarmente se l'utente è tal dei tali. Ebbene la tendenza è quella di rispondere "sì". Peccato che questo sì venga poi utilizzato tramite un'abile attività di montaggio audio come risposta a domande in realtà mai poste durante la conversazione e usate per certificare il fatto che si fosse richiesto l'abbonamento a qualche servizio a pagamento, il cambio di operatore e via dicendo. Un modo semplice per difendersi è quello di dotare il telefono di un identificativo di chiamata che, prima ancora che noi si risponda, mostri il numero che ci sta chiamando oppure di rispondere "Mi chiamo così" oppure "Sono io".

**La truffa degli abbonamenti** In tanti ci sono cascati ritrovandosi iscritti, a loro insaputa, a servizi a pagamento che si sono attivati dopo aver navigato su un sito o dopo aver cliccato, anche involontariamente, su un banner. Il più delle volte ci si accorge della frode solo dopo l'esaurimento del credito telefonico o, comunque, dopo che ce ne è stata sottratta una quantità notevole. In questo caso serve richiedere al proprio operatore il blocco totale dei cosiddetti 'servizi a pagamento' e, se non si è fatto prima, contattare il proprio operatore non solo perché renda impossibili futuri addebiti, ma proceda anche al riaccredito di quanto tolto senza autorizzazione. Richiesta alla quale non potrà opporre alcun rifiuto.

#### **Le tariffe che raddoppiano**

Questa truffa, di cui si è occupata sovente alla polizia postale, è perpetrata da ex lavoratori del call center che, a fine contratto, utilizzano le banche dati a fini non leciti. Il cliente viene contattato con una telefonata e l'operatore, a conoscenza dell'azienda di telefonia mobile con cui la vittima ha un contratto, lo informa che proprio quella compagnia sta per aumentare di molto i costi o, anche, che ha avuto gravi problemi alle infrastrutture. A questo punto dice di poter offrire una nuova tariffa. In questi casi non concludete nulla al telefono e prendetevi il tempo per verificare in prima persona, tramite il sito ufficiale della compagnia o chiamando al numero dell'azienda.

Infine attenzione ai **link su whatsApp** e, in generale, ai messaggi istantanei su telefono cellulare, soprattutto a quelli che ci invitano ad aprire link se non siamo assolutamente sicuri del mittente non apriamoli.

## **2019 - FONDI PENSIONE e TFR**

La previdenza integrativa nel 2019 ha perso dal 2,5 al 6,5%, al contrario il Tfr si è rivalutato dell'1,7% (vedi Libero del 13 giugno 2019) e precisamente:

- Fondi pensione negoziali - 2,5%;
- Fondi pensione aperti - 4,5%;

- Pip “nuovi” di ramo III - 6,5%;
- Tfr \* 1,7%.

## **ISTAT COMUNICATO STAMPA - PREZZI AL CONSUMO**

Nel mese di maggio 2019, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una variazione nulla rispetto al mese precedente e aumenti dello 0,8% su base annua (era +1,1% ad aprile); la stima preliminare era +0,9%.

La decelerazione è principalmente dovuta alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,8% di aprile a +1,6%), dei Beni energetici non regolamentati (da +3,7% a +2,4%) e, in misura minore, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,6% a +1,0%).

L'“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe di due decimi di punto, rispettivamente da +0,6% a +0,4% e da +0,7% a +0,5%.

La variazione congiunturale nulla dell'indice generale è la sintesi di dinamiche opposte: da un lato la crescita dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+1,8%) e dei Beni energetici non regolamentati (+0,8%), dall'altro il calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-0,9%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (-0,5%).

L'inflazione decelera sia per i beni (da +0,9% a +0,8%) sia, in misura più ampia, per i servizi (da +1,3% a +0,8%); pertanto rispetto al mese di aprile il differenziale inflazionistico è nullo (da +0,4 del mese precedente).

L'inflazione acquisita per il 2019 è +0,6% per l'indice generale e +0,3% per la componente di fondo.

Per i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona l'inflazione rimane al di sotto di quella generale, stabile a +0,3%, mentre per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto la crescita dei prezzi, in lieve rallentamento da +1,1% a +1,0%, torna al di sopra di quella riferita all'intero paniere.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,9% in termini tendenziali (da +1,1% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,7% rispetto a maggio 2018.